

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5102 del 12/10/2021
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Soliera, via Modena Carpi, 361- richiesta dall'impresa Lovato Guido per l'attività di allevamento zootecnico tacchini da carne; modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Determinazione n.477 del 13/11/2014. rif SUAP 1236/20 - Unione delle Terre d'Argine pratica Sinadoc n. 31738 / 2020
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5220 del 11/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**Oggetto:** DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Soliera, via Modena Carpi, 361- richiesta dall'impresa Lovato Guido per l'attività di allevamento zootecnico tacchini da carne; modifica dell' dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Determinazione n.477 del 13/11/2014.

rif SUAP 1236/20 - Unione delle Terre d'Argine

*pratica Sinadoc n. 31738 / 2020*

Il dirigente responsabile Dott.ssa Barbara Villani di ARPAE SAC di Modena

**VISTO CHE:**

il giorno 15/12/2020, l'impresa Lovato Guido, con sede legale Soliera in Via Modena Carpi, 361, attraverso il proprio legale rappresentante sig. Lovato Giodo, ha presentato al SUAP del Comune di Soliera istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento all' impianto sito i Soliera in Via Modena Carpi, 361;

l'istanza è stata assunta agli atti del SUAP del Comune di Soliera al prot. n. 1236/20 e da ARPAE al prot.n. 182442 del 16/12/2020

l'impianto intende conseguire l'AUA affinché sostituisca i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06.
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 oppure 272, comma 2, della parte quinta del D.Lgs 152/06.
- Valutazione impatto acustico. Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

*il SUAP ha convocato la conferenza dei servizi decisoria "simultanea" ai sensi dell'art.14-ter l.241/90, come previsto dall'art.4 commi 4 e 5 del d.P.R. 59/2013, effettivamente poi avvenuta con le sedute del 09/02/2021 e del 20/04/2021 ed in data 29/04/2021, della quale il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva;*

Con la domanda di modifica all'AUA sono proposti i seguenti interventi:

- ridefinizione della modalità di autorizzazione alle emissioni in atmosfera passando da una autorizzazione a valore generale ad una ordinaria con aggiornamenti sullo stato attuale e di progetto dell'allevamento;
- progetto di costruzione di due ricoveri di allevamento nuovi e ampliamento di un ricovero esistente;
- modifiche alle modalità di utilizzazione agronomica e cessione del letame prodotto.

Gli interventi in progetto sono stati sottoposti alla procedura di screening conclusasi con la Determinazione Regionale N. 19366 del 04/11/2020. Le prescrizioni derivanti dallo screening sono riportate di seguito:

1. *nei due ricoveri in progetto e in quello modificato dovranno essere applicate tecniche BAT più performanti in termini di riduzione dell'emissione di ammoniaca e di contenimento degli odori. La scelta deve essere fatta tra le tecniche elencate alla BAT 34, lettera b della Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2017/302 del 15/2/2017 che prevedono tecniche di trattamento dell'aria interna ai ricoveri;*
2. *nella pratica di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, necessaria a recepire il nuovo assetto strutturale e gestionale, deve essere fornito un quadro certo di collocazione del letame prodotto annualmente. Deve inoltre essere inserito un piano di monitoraggio degli odori definito sulla base delle linee guida Arpae;*
3. *l'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà prescrivere la possibilità di allevare solo tacchini maschi e il raggiungimento di una riduzione dell'emissione di ammoniaca in fase di distribuzione del 40%;*
4. *nell'ambito dell'istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere fornita specifica valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, relativa allo scenario acustico del progetto esecutivo finale, in cui dovrà essere attestato il rispetto dei limiti assoluti di zona ai confini dell'impianto (60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno) e dei limiti differenziali (5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno) stimati ai recettori prossimi all'impianto, inserendo tra questi anche l'abitazione collocata nell'adiacente azienda agricola.*

La suddetta determina Regionale stabilisce che la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni derivanti dallo screening compete ad Arpae in sede di rilascio dell' Autorizzazione Unica Ambientale;

nel corso dell'istruttoria è stato verificato che la prima prescrizione risulta non ottemperata in quanto i costi di realizzazione e gestione di un sistema di trattamento dell'aria interna ai fabbricati di allevamento sono stati dimostrati dalla ditta eccessivamente onerosi, pertanto la ditta ha inoltrato richiesta alla RER in data 07/05/2021 con il seguente oggetto : "Azienda Agricola Lovato Guido, via Modena Carpi n. 361 Comune di Soliera – ISTANZA DI MODIFICA CON ELIMINAZIONE DELLA PRESCRIZIONE N.1 CONTENUTA NELL'ATTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DETERMINAZIONE N.19366 DEL 04/11/2020";

la Regione Emilia Romagna con la Determinazione n. 10058 del 27/05/2021 ha approvato la "MODIFICA CONDIZIONE AMBIENTALE PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' A VIA (SCREENING) RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "AMPLIAMENTO DI UN ALLEVAMENTO DI TACCHINI DA CARNE, LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SOLIERA (MO)" e precisamente :

- a) di accogliere, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, l'istanza della Azienda Agricola Lovato Guido di richiesta di modifica della prescrizione n. 1 della determina dirigenziale della Regione Emilia – Romagna n. 19366 del 04/11/2020 così come richiesta dall'Azienda Agricola stessa di Lovato Guido con nota pg. 07/05/2021.0435884;
- b) di sostituire, pertanto la prescrizione 1 della determina n.19366/20 "nei due ricoveri in progetto e in quello modificato dovranno essere applicate tecniche BAT più performanti in termini di riduzione dell'emissione di ammoniaca e di contenimento degli odori. La scelta deve essere fatta tra le tecniche elencate alla BAT 34, lettera b della Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2017/302 del 15/2/2017 che prevedono tecniche di trattamento dell'aria interna ai ricoveri" con la seguente prescrizione: "Nelle strutture di allevamento, sia quelle di progetto che quelle esistenti, dovranno essere applicate le seguenti tecniche: BAT 34a, prevedendo che nei ricoveri di

*allevamento siano presenti sistemi di ventilazione naturale o forzata, sistemi di abbeveraggio antispreco, dieta alimentare dei tacchini per fasi che comporti la diminuzione dell'azoto escreto rispetto ai valori standard e cessione totale a terzi del letame prodotto (eliminazione quindi delle fasi di stoccaggio e spandimento)";*

è stato acquisito il contributo istruttorio interno fornito da ARPAE ST Area Sud - Carpi in merito alla matrice Emissioni in atmosfera, sulla base della Determinazione Regionale N. 19366 del 04/11/2020 (prescrizioni derivanti dallo screening) nonchè della Determinazione regionale n. 10058 del 27/05/2021 di modifica della Determinazione Regionale N. 19366 del 04/11/2020;

è stato acquisito con prot. n.107555/2021e fatto proprio il parere di ARPAE Area Sud - Carpi in merito a all'Impatto Acustico; il comune di Carpi, ricevuto per conoscenza il suddetto parere, non ha fatto pervenire nel termine previsto, alla Scrivente Agenzia, osservazioni e/o integrazioni

#### **DATO ATTO CHE:**

la Conferenza dei Servizi (CdS), indetta *dal SUAP* Unione delle Terre d'Argine, tenuta e condotta ai sensi dell'*art.14-ter l.241/90, come previsto dall'art.4 commi 4 e 5 del d.P.R. 59/2013*; con la seduta del 29/04/2021 ha formulato la propria determinazione positiva in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti dall'AUA per la sua conseguente adozione da parte di ARPAE, ed il conseguente rilascio del provvedimento conclusivo di AUA da parte del SUAP, come previsto all'art. 7 commi 3 e 6 del d.P.R. 160/2010;

#### **DATO ATTO CHE:**

sono state correttamente pagate le spese istruttorie stabilite dal tariffario delle prestazioni di ARPAE consistenti in Euro 182,00 corrisposte ad ARPAE ER;

#### **VISTO:**

il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

#### **in merito alle Emissioni :**

*la PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;*

*L'art. 269 del citato Decreto Legislativo prevede che siano sottoposti a preventiva autorizzazione gli stabilimenti che producono emissioni inquinanti in atmosfera;*

*La Commissione Europea con Decisione (UE) 2017/302, del 15 febbraio 2017, ha stabilito le conclusioni sulle miglior tecniche disponibili (BAT) concernenti gli allevamenti;*

*Compete inoltre alla Regione l'adozione di piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del DLgs 152/06, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e*

*degli obiettivi di qualità dell'aria. L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna approvando il "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)" con Deliberazione N.115 dell'11 aprile 2017, ha deliberato in merito;*

*Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;*

*La Regione Emilia-Romagna con DGR 16 luglio 2012 n.968, ha dettato norme tecniche per il contenimento delle emissioni degli allevamenti.*

**in merito all'Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici :**

*- Il D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" all'art. 112 prevede al comma 1 la Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue ed al comma 2 che le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1.*

*La Legge Regionale n° 4/07 detta le regole per lo spandimento sul suolo agricolo dei reflui zootecnici e applica le disposizioni contenute nel Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione con delibera n. 96/2007.*

*Successivamente la Regione Emilia-Romagna ha approvato il nuovo Regolamento in data 15 dicembre 2017 n. 3, avente ad oggetto le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.*

*Tutte le aziende agricole che effettuano lo spandimento agronomico dei reflui zootecnici sul suolo sono tenute a presentare una Comunicazione di spandimento ad ARPAE, così come disposto dalla Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 che assegna ad ARPAE le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale.*

**in merito all'impatto acustico:**

*La legge 26 ottobre 1995, n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.*

*In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.*

*Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01".*

*Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01".*

*Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".*

**Visto inoltre**

*la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;*

*la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – Approvazione del Modello per la richiesta di AUA;*

*la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005 - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;*

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

## **RICHIAMATI**

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la d.g.r. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il *Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna* e si è proceduto alla revisione dell'*Assetto organizzativo analitico* di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

- la determina del Direttore Generale di Arpae n° 106/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;

- la nomina a resp. del proc., ai sensi della l. 241/90, del Dott. Fausto Prandini;

## **DATO ATTO:**

che il responsabile del procedimento Dott. Fausto Prandini dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n.122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARP AE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARP AE AAC di Modena e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di ARP AE SAC di Modena, con sede in Modena, Via P. Giardini n. 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

## **DETERMINA**

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate, anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della ditta Lovato Guido per l'impianto in Comune di Soliera via Modena Carpi, 361-, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune di Soliera

con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente AUA rilasciata con provv. Determinazione n.477 del 13/11/2014, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto e del provvedimento conclusivo del SUAP così come di seguito precisato;

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:

- *"Allegato Emissioni in Atmosfera"* comprensivo della scheda mangimi
- *"Allegato Impatto Acustico"*
- *"Allegato Utilizzazione Agronomica"* comprensivo delle schede A,B e C
  - A) allegato\_4 quadro\_5\_comunicazione\_attuale
  - B) allegato\_4 quadro\_8\_comunicazione\_attuale
  - C) allegato\_5 quadro\_5\_comunicazione\_progetto

3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;

4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC di Modena (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Soliera -Unione delle Terre d'Argine (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUAP;

5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal d.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Soliera - Unione delle Terre d'Argine ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP;
10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;
12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni

e Concessioni di ARPAE Modena

Dott.ssa Barbara Villani

Originale Firmato Digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**